

Edizione di lunedì 3 febbraio 2014

EDITORIALI

[I nostri funzionari non hanno un premio per la caccia agli evasori ...](#)

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

DICHIARAZIONI

[Compensazioni oltre 15.000 possibili da subito](#)

di **Fabio Garrini**

PATRIMONIO E TRUST

[Gli errori da non fare nell'atto istitutivo di un trust](#)

di **Ennio Vial**

CASI CONTROVERSI

[Deduzione Imu con criterio di "cassa" anomalo](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

ACCERTAMENTO

[Fatture soggettivamente false, costi sempre deducibili e IVA in cerca di buona fede](#)

di **Maurizio Tozzi**

ACCERTAMENTO

[Voluntary disclosure senza ritorno](#)

di **Nicola Fasano**

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

EDITORIALI

I nostri funzionari non hanno un premio per la caccia agli evasori ...

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

«Mi lasci sfatare una leggenda metropolitana: i nostri funzionari non hanno un premio per la caccia agli evasori, non è mai esistito. Questa credenza nasce da una considerazione: le modalità di calcolo delle somme che l'Agenzia delle Entrate ogni anno prende dal Ministero, anche per gli incentivi al personale ma non solo, sono basate sulla quantità di imposte definitivamente incassate. Ma le modalità di calcolo degli incentivi al personale vengono pagati secondo indicatori di qualità che sono pubblici e non riguardano solo la caccia all'evasione, ma anche l'attività di assistenza agli sportelli e i servizi telematici. Certamente, poi, che i nostri uomini abbiano dei budget in base al numero delle operazioni svolte è ovvio, ma in qualsiasi azienda si danno degli obiettivi numerici a chi opera. Questi obiettivi però sono concordati con gli uffici interni, sono variegati e vengono stabiliti in base alle risorse disponibili ma non solo. Quest'anno, ad esempio, abbiamo dato un obiettivo forte ai rimborsi di imposta per accelerare i rimborsi e le tasse. **Ma non c'è un premio per la caccia all'evasione».** Così si è espresso il **direttore dell'Agenzia delle Entrate** a Telefisco.

Le indicazioni di **Befera** non ci paiono però in tutta onestà convincenti.

Innanzitutto paragonare l'attività dell'Agenzia delle Entrate a quella di una **“qualsiasi azienda”** è, a nostro parere, **sbagliato e fuorviante**. L'attività dell'Amministrazione finanziaria non può essere trattata alla stregua di un'attività d'impresa, perché questo porta poi alle **aberrazioni** che tutti noi abbiamo sotto gli occhi, con una ricerca finalizzata non a stanare gli evasori quanto piuttosto a portare nelle casse dell'Erario un gettito “virtuale” (atteso che quello effettivamente incassato rappresenta una percentuale estremamente ridotta di quello accertato).

Non sappiamo se anche il **raggiungimento del budget** ad ogni costo da parte degli Uffici sia o meno una leggenda metropolitana, ma tutti noi abbiamo sperimentato come professionisti l'attivismo ad ogni costo dell'Agenzia nelle **ultime settimane di ogni anno** (proprio come succede per una **“qualsiasi azienda”**).

Fra i tanti casi capitati anche quest'anno, mi viene in mente, **emblematico**, quello di un cliente sottoposto ad **indagini finanziarie**. Per alcuni dei movimenti che è stato chiamato a giustificare, è stata richiesta alle banche evidenza, ricevendola in tempi brevi soltanto per alcune delle fattispecie. L'Ufficio non ha atteso le risposte dalle altre banche e **ha chiuso il contraddittorio emanando prontamente l'avviso di accertamento**: alle nostre rimostranze ha risposto che **“doveva” procedere entro il 31 dicembre** e che comunque successivamente

avremmo potuto ottenere il riconoscimento della giustificazione degli altri movimenti con un'istanza di autotutela.

Chiediamo allora al direttore Befera: se non c'è un premio per la caccia all'evasione, perché gli Uffici allora sono afflitti da questa **"ansia produttiva"**? E soprattutto come possiamo noi spiegare ai clienti determinati atteggiamenti dell'Amministrazione, che appaiono davvero poco giustificabili?

Altre volte, invece, ci è capitato il **caso contrario**: l'emanazione dell'avviso di accertamento è stata "rallentata", rinviandola all'anno successivo, perché il budget dell'Ufficio era già stato realizzato e quindi si preferiva mettere fieno in cascina per l'anno a venire (anche qui, come una **"qualsiasi azienda"**).

Queste situazioni sono purtroppo la regola che tutti noi sperimentiamo nella nostra attività quotidiana e negare che questa sia, purtroppo, la realtà appare **inaccettabile**.

Pensiamo che i contribuenti e i professionisti che li assistano abbiano il diritto di confrontarsi con un'Amministrazione finanziaria che persegua esclusivamente il **bene pubblico**.

Il bene pubblico, quando si parla di controlli in materia fiscale, non può essere perseguito con il raggiungimento di un numero predeterminato, **costi quel che costi**, ma con una seria e giusta attività di contrasto all'evasione.

A differenza di quanto sembra pensare il suo direttore, siamo dell'idea che l'Agenzia non possa essere considerata alla stregua di una **"qualsiasi azienda"**. Se lo fosse, meriterebbe comunque un ufficio marketing migliore ...

DICHIARAZIONI

Compensazioni oltre 15.000 possibili da subito

di **Fabio Garrini**

Telefisco ha chiarito il più impellente dei dubbi che gli operatori si erano posti in relazione al nuovo vincolo alle compensazioni dei crediti tributari: per operare la compensazione oltre la fatidica soglia di € 15.000 **non è necessario attendere la presentazione della dichiarazione** da cui tale credito scaturisce.

Nel presente contributo andiamo ad approfondire il tema della **decorrenza** della nuova disposizione, rinviando ad un secondo approfondimento l'analisi riguardante le modalità per il calcolo di tale soglia.

Compensazione precedente al visto

Come si diceva in premessa, la prima questione che si era posta riguardava la possibilità di utilizzare il credito oltre soglia da oggi, senza attendere la presentazione della dichiarazione da cui emerge detto credito. La norma si limita infatti ad introdurre il vincolo solo **"... a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013"**, senza però affermare se la presentazione della dichiarazione da vistare possa essere anche successiva la compensazione del credito.

Vi era infatti un **precedente**, riguardante l'utilizzo del credito **IVA**, in relazione al quale, con la [circolare n.16/E/11](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiaramente dichiarato la necessità di trasmettere, "preventivamente" alla compensazione oltre soglia, il modello dichiarativo vistato: tale presentazione preventiva era giustificata dall'esigenza di **consentire gli opportuni controlli** finalizzati a "scartare" la compensazione qualora effettuata senza il rispetto delle regole previste.

Per gli altri crediti (quantomeno per le imposte dirette) subordinare la compensazione dei crediti diversi dall'Iva all'effettiva trasmissione dei modelli dichiarativi sarebbe risultata un'**iniqua limitazione**. Su questo punto l'Agenzia ha preferito una tesi più favorevole ai contribuenti affermando: *"A differenza di quanto previsto per i crediti Iva di importo superiore ai 5 mila euro – per i quali la disposizione prevede che la compensazione "può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge" – la norma in esame non prevede espressamente l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione."*

A dire il vero va osservato come ai fini IVA vi sono due vincoli separati: nessuno mette in

dubbio che la dichiarazione IVA deve essere presentata per rendere possibili le compensazioni oltre € 5.000, ma il dubbio si poneva su di una presentazione della dichiarazione con credito di € 15.000 che richiede il visto. Punto sul quale l'Agenzia aveva proprio richiesto ai fini IVA la preventiva presentazione. Ciò posto, non sarà certo chi scrive a criticare l'Agenzia per una apertura in tal senso, anche se non del tutto supportata da un ragionamento logico, a maggior ragione perché si tratta di una **soluzione di assoluto buon senso**.

Pertanto, **sin dallo scorso primo gennaio i contribuenti potevano utilizzare liberamente i propri crediti** tributari in compensazione, salvo comunque vistare "a consuntivo" le dichiarazioni per le quali il credito compensato risulterà superiore ad € 15.000

Libere le compensazioni 2012

Il secondo chiarimento fornito durante Telefisco riguarda una situazione tutt'altro che remota, ma per la quale comunque non vi erano troppi dubbi: che effetti produce il nuovo limite di compensazione **con riferimento ai crediti sorti in relazione al periodo d'imposta 2012** (quindi esposti in dichiarazioni presentate nel corso del 2013)?

Anche sotto tale profilo l'Amministrazione Finanziaria offre una soluzione del tutto condivisibile, in questa occasione del tutto conforme a quanto in passato affermato in ambito IVA. Si osserva infatti come, per espressa previsione normativa, le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e, conseguentemente, la modifica normativa esplica i propri effetti con riferimento ai crediti maturati nel corso di tale annualità. Sul punto si afferma che il **credito progressivo** può essere utilizzato in compensazione **senza applicazione dei nuovi limiti** alla compensazione fino a **quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale** presentata nel 2014 (relativa al 2013), all'interno della quale tale credito viene "rigenerato" sommandosi all'eventuale credito maturato nel 2013.

In definitiva, se il contribuente dispone di un credito 2012 non ancora interamente speso, può continuare ad utilizzarlo senza incorrere in limitazioni, ovviamente **evidenziando nel modello F24 l'anno di competenza 2012**.

PATRIMONIO E TRUST

Gli errori da non fare nell'atto istitutivo di un trust

di **Ennio Vial**

Una sentenza del **Tribunale di Trieste dello scorso 22 gennaio** ci consente di evidenziare alcuni degli errori da non fare nella redazione dell'atto istitutivo di un trust.

In sede di reclamo tavolo, il Tribunale ha dichiarato non riconoscibile un trust interno sottoposto alla **legge di Jersey** che, nella sostanza, considera la segregazione del patrimonio al rango di causa e non enuncia alcun programma meritevole di tutela.

Si ricorda come la **Legge di Jersey** sia stata emanata nel 1984 e più volte modificata tra cui, di recente, nel 2013.

Nel caso di specie il **disponente**, essendo anche il **beneficiario** principale del **trust**, sembra aver inteso rendere **non aggredibile** il proprio patrimonio per poterne godere in futuro indipendentemente dagli eventi successivi che lo interesseranno.

I giudici, nel non riconoscere la **meritevolezza dell'interesse**, si sono poi soffermati sulla Legge di Jersey, una delle leggi più utilizzate, mettendola in una luce non sicuramente favorevole, anche se con argomentazioni non sempre condivisibili.

I giudici evidenziano come l'analisi della **meritevolezza** prevista dall'art. 1322 del c.c. presupponga un'attenta ponderazione tra l'interesse concretamente conseguito e la limitazione della **garanzia patrimoniale** di cui all'art. 2740 del c.c.

Va innanzitutto sottolineato come nessuna sentenza (o risoluzione dell'Agenzia delle entrate) in materia di trust possa essere fatta **oggetto di giudizio** se non si legge con la dovuta attenzione **l'atto di trust** (che nel caso di specie non è a nostra disposizione) e se non si conosce la **realtà sottostante** che caratterizza il caso concreto.

Alcuni spunti sono tuttavia interessanti. Si ribadisce per l'ennesima volta come **la segregazione** del patrimonio sia un **effetto** e **non** lo **scopo** del trust. Espressioni che talora si leggono in taluni atti come *"lo scopo del presente trust è quello di proteggere il patrimonio del disponente"* sono quindi assolutamente inopportune.

Ciò che importa, tuttavia, non è esclusivamente quanto dichiarato ma altresì quanto emerge dalla **situazione effettiva** tenendo conto del contegno delle parti coinvolte, del patrimonio in

trust e del **funzionamento dell'istituto** in generale.

Utili spunti, a prescindere dalle finalità per cui sono stati dati, possono essere la [circolare n. 61/E/2010 dell'Agenzia delle entrate](#) e il [comunicato \(2 dicembre 2013\) dell'Unità di Informazione finanziaria della Banca d'Italia](#).

Uno dei motivi di doglianza dei giudici circa la Legge di Jersey attiene ai **c.d. reserved powers** di cui all'art. 9A.

Si citano, ad esempio, il potere di modificare o revocare le disposizioni del trust, di anticipare assegnare il reddito o il capitale del Trust, di impartire direttive vincolanti al trustee in merito alla gestione dei beni in Trust.

Abbiamo evidenziato già tempo addietro come i **reserved powers** tendano spesso a minare la bontà del trust in quanto determinano un **potere invasivo** del disponente sull'istituto.

Anche qui, tuttavia, la questione va valutata caso per caso. Infatti, se può apparire un tema sensibile la **modificabilità** del **trustee** o dei **beneficiari** da parte del disponente, la modificabilità del **guardiano** appare assolutamente accettabile, se non addirittura opportuna.

Si legge, nella sentenza, come il legislatore di Jersey ha grandemente limitato la possibilità che un **trust** venga **dichiarato sham**, e quindi nullo, sulla base della conservazione in capo al disponente di una serie di poteri, pregnanti, di **gestione** e amministrazione del **trust**.

Viene inoltre correttamente evidenziato come, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218, l'applicazione della legge di un Paese esterno non comunitario **nell'ordinamento italiano** potrebbe essere inibita qualora determinasse effetti **contrari all'ordine pubblico**.

Ordine pubblico che si deve intendere come insieme dei **principi essenziali** della "lex fori", e che si identifica in norme di tutela dei **diritti fondamentali**: tale limite deve essere garantito con riguardo non già all'astratta formulazione della disposizione straniera, bensì "ai suoi effetti", cioè alla concreta applicazione che ne debba fare il **giudice**.

La sentenza conclude affermando che se il **risultato pratico** dell'operazione non sia meritevole di tutela "**in termini nitidi**" occorre valutare con massimo rigore la **compatibilità dell'istituto** con l'ordinamento interno in quanto la lettera e lo spirito dell'art. 13 **Convenzione dell'Aja** non obbligano il giudice a riconoscere un trust interno.

CASI CONTROVERSI

Deduzione Imu con criterio di “cassa” anomalo

di **Giovanni Valcarenghi**

Alcune **risposte** rilasciate **dall’Agenzia delle Entrate** nel corso della recente manifestazione di **Telefisco** proprio **non convincono**; sulla [edizione di venerdì 31/01/14](#) abbiamo parlato del presunto obbligo di copertura fiscale della rivalutazione dei beni di impresa, argomento in relazione al quale ci eravamo già pronunciati in senso completamente opposto nelle scorse settimane.

Oggi, invece, ci soffermiamo ad analizzare il **tema della deduzione** (dalla base imponibile del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo) **dell’IMU sui fabbricati strumentali**, sempre oggetto di risposte durante il forum.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che:

1. oggetto della deduzione è **solo l’IMU** relativa alle **annualità dal 2013 in avanti**;
2. eventuali **pagamenti di IMU**, avvenuti nel corso del 2013 (o successivamente) ma **relativi ad esercizi precedenti, non possono essere dedotti**, in quanto l’articolo 99 del TUIR (per il reddito di impresa) è una norma che non deroga al criterio di competenza, ma aggiunge alla competenza un ulteriore requisito dell’avvenuto pagamento.

In merito alla prima questione, la bontà delle conclusioni raggiunte è tutta da testare.

Infatti, dopo che il comma 715 delle Legge di stabilità 2014 prevede che *l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento*, il successiva comma 716 sancisce che:

- *la disposizione ... ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013;*
- *per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’aliquota ... è elevata al 30 per cento.*

Ora appare chiaro che la norma di **decorrenza non ha alcun legame con il periodo di imposta di riferimento dell’IMU**, ma semplicemente con quello nel corso del quale si comincia ad applicare la disposizione.

Quindi, ciò che è **operativo dal 2013** (se stendiamo un velo sulle disposizioni dello Statuto del

contribuente!) è il **meccanismo di deducibilità dell'IMU** relativa ai fabbricati strumentali.

Posto che trattasi della deduzione di un tributo, nel mondo del reddito di impresa è necessario rifarsi alle **disposizioni dell'articolo 99**, ed in particolare al secondo periodo del comma 1.

La disposizione prevede che *le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.*

Tale disposizione, secondo le Entrate, **non introduce ... un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali, introducendo un'ulteriore condizione di deducibilità per le imposte, che è appunto l'avvenuto pagamento.**

Non intendiamo dissertare in questa sede sulla corretta chiave di lettura dell'articolo 99 del TURI, ma semplicemente notare che esiste un precedente, **nel recente passato**, dove, a fronte di una norma speculare, **completamente differenti** sono state **le conclusioni tratte**.

Il riferimento è **all'articolo 6 del DL 185/2008** ove si prevedeva che *a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2008, è ammesso in deduzione ... un importo pari al 10 per cento dell'IRAP*

Nella [circolare 16/E/2009](#) si affermò che:

- *per effetto del richiamo operato dalla norma all'articolo 99 del Tuir, l'imposta regionale rilevante per il calcolo della deduzione (anche per gli esercenti e professioni) è **quella versata** nel periodo di imposta di riferimento a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e di acconto di quello successivo, nei limiti, per quanto concerne l'acconto, dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta;*
- *con gli **stessi criteri** si potrà **tener conto** anche dell'IRAP versata nell'anno interessato dalla rideterminazione della base imponibile a fronte di versamenti effettuati a seguito di **ravvedimento operoso**, ovvero di **iscrizione a ruolo** di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di **accertamento**.*

Insomma, ci pare che lo scenario sia sufficientemente chiaro per poter concludere che si **dovrebbero rendere deducibili tutti i versamenti** effettuati a titolo di IMU (ovviamente solo su fabbricati strumentali per imprenditori e lavoratori autonomi), purché **operati dal 2013**, a prescindere dall'annualità di riferimento del tributo.

ACCERTAMENTO

Fatture soggettivamente false, costi sempre deducibili e IVA in cerca di buona fede

di **Maurizio Tozzi**

Fatture soggettivamente false, *trend* confermato della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Sempre deducibili i costi ai fini delle imposte dirette (irpef, ires e Irap), in campo IVA è necessario **documentare** la totale buona fede del contribuente.

Le recentissime sentenze n. [1565](#) e [2026](#) del 2014 della Corte di Cassazione ribadiscono con assoluta incontrovertibilità che **in presenza di fatture soggettivamente false**, ossia emesse da soggetti diversi da coloro che hanno effettuato la prestazione fatturata, **anche nel caso di piena partecipazione da parte del contribuente ricevente e utilizzatore il falso documento al disegno evasivo** posto in essere, **non esiste più dubbio alcuno alla deduzione del costo ai fini delle imposte dirette: lo stesso è sempre deducibile**, salvo la verifica delle ulteriori ordinarie regole che disciplinano la deducibilità di un costo, in *primis* l'inerenza. In altre e chiare parole, dopo la modifica normativa apportata dal D.L. n. 16 del 2012, il sostenimento di un costo effettivo (si pensi ad una prestazione di facchinaggio), completamente inerente all'attività svolta (magari attività di trasporto), è sempre deducibile ai fini delle imposte dirette anche se il ricevente acconsente che ad emettere la fattura sia una mera cartiera in luogo del contribuente che ha realmente effettuato la prestazione. Sul fronte dei contenziosi in essere può pertanto procedersi senza timori di smentite: **la Cassazione è ormai costante ed univoca in tale direzione.**

Deve dirsi che la ricezione di una falsa fattura soggettiva potrebbe non essere rara e magari anche inconsapevole, soprattutto in riferimento a soggetti in grado di nascondere abilmente la propria soggettività IVA reale e di emettere a totale insaputa del ricevente fatture intestate ad altri soggetti, mentre il ricevente da parte sua ritiene realmente di essersi interfacciato con il soggetto intestatario della fattura emessa. Se poi, a seguito di indagini fiscali, emerge che in realtà la società emittente, magari avendo in "pancia" notevoli crediti IVA o perdite pregresse, è utilizzata solo per l'emissione delle fatture (mentre le prestazioni sono effettuate da altri), ecco che il ricevente si trova suo malgrado coinvolto in un'indagine "a cascata" dell'amministrazione finanziaria, che in queste casistiche contesta a tutti gli utilizzatori le false fatture: è poi onere del contribuente dimostrare la propria estraneità al disegno evasivo.

Oggi almeno sul fronte delle imposte dirette non esistono più dubbi. **L'art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16**, ha asserito che **tali costi, se inerenti, sono sempre deducibili**, come

confermato dalla relazione illustrativa di accompagnamento del decreto: *“l’indeducibilità non trova più applicazione per i costi e le spese esposti in fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, ferme restando le regole generali in materia di detrazione della relativa Imposta sul valore aggiunto e in tema di deduzione ai fini delle imposte sui redditi”*.

Tali conclusioni sono state fatte proprie sia dall’Amministrazione Finanziaria con la **circolare n. 32 del 2012 (punto 2.3)** che da subito dalla Corte di Cassazione che con la sentenza n. 10167 depositata il 20 giugno 2012, ha affermato: *“(…) Ciò significa che ai soggetti terzi (...) non è più contestabile, alla luce della nuova norma, la deducibilità dei costi, in quanto i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato (...)”*.

Sul tema intervengono di recente le sentenze dapprima richiamate ed è in particolare la sentenza n. 1565, articolata e ben motivata, che **merita di essere approfondita e custodita**. In termini pratici, i giudici di Piazza Cavour sottolineano come:

1. Circa la deducibilità dei costi ai fini delle dirette è inutile discutere, essendo la stessa sempre riconosciuta, anche per il passato. Espliciti sono i punti 3.2.2. e 3.3.3 della sentenza che si riportano in sintesi: *“(…) in forza della nuova normativa, poiché nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, i beni acquistati (...) non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato ma, nella maggior parte dei casi, per essere commercializzati, **non è più sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell’acquirente** in operazioni fatturate da soggetto diverso dall’effettivo venditore perché non siano deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, i costi relativi a dette operazioni. **Resta, peraltro, pur sempre ferma la verifica della concreta deducibilità dei costi stessi in relazione ai requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità** (cfr. Cass. 10167/12; 3258/13; 12503/13; 24429/13). Ed è del tutto evidente che, stante il chiaro disposto del succitato co. 3 dell’art. 8 d.l. n. 16/12, **la disciplina in parola ha efficacia retroattiva** (Cass. 5342/13) (...)”*;
2. Relativamente all’IVA spetta al contribuente l’onere di dimostrare la sua estraneità dal disegno evasivo. La Corte di Cassazione nello specifico evidenzia che tale onere probatorio può essere offerto da parte dell’Amministrazione Finanziaria anche sulla base di presunzioni, con ciò determinandosi l’inversione dell’onere probatorio. Da parte sua, il contribuente deve rapportarsi alle presunzioni usate contro di lui e difendersi efficacemente. **Nel caso esaminato ciò non è affatto avvenuto**. Da un lato, il fisco ha dimostrato una serie rilevanti di elementi, tra cui i forti legami del contribuente utilizzatore della fattura con i soggetti emittenti e che avevano ideato la frode. Dall’altro, il contribuente si è limitato ad una difesa “formale” non convincente. Questo è rilevato dalla richiamata sentenza: *“Il cessionario, in particolare, ha l’onere di dimostrare almeno, anche in via alternativa, **di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto, (...) non è – tuttavia – sufficiente dedurre, da parte del contribuente, che la merce sia stata consegnata e la fattura, IVA compresa, sia stata effettivamente pagata, trattandosi di circostanze pienamente compatibili con il modello di***

*frode fiscale, posto in essere mediante un'operazione soggettivamente inesistente (Cass. 17377/09; 230744/12). **E tanto meno può considerarsi sufficiente la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta – com'è del tutto evidente – di dati e circostanze facilmente falsificabili dal contribuente (cfr. Cass. 1950/07, 12802/11)***”.

In sintesi, la correttezza formale e il pagamento tracciato trovano il tempo che trovano. Serve davvero evidenziare in termini sostanziali la propria estraneità, altrimenti l'IVA non si detrae. **Per la deduzione dei costi invece non esistono dubbi, tanto che la Cassazione fissa in chiusura della sentenza n. 1565 anche il principio da seguire da parte delle commissioni di merito:** “*in tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma quarto bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma primo, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, non sono indeducibili per l'acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto che essi sono sostenuti nel quadro di una cosiddetta “frode carosello”, anche per l'ipotesi che l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del t.u. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità*”.

ACCERTAMENTO

Voluntary disclosure senza ritorno

di **Nicola Fasano**

In un precedente intervento ([Collaborazione volontaria ai nastri di partenza](#)) si sono delineati i tratti essenziali della procedura di **collaborazione volontaria**. In attesa che il d.l. 4/2014 segua il suo *iter* di conversione e che l'Agenzia delle entrate adotti i modelli, con relative istruzioni, per la presentazione delle istanze, un aspetto deve essere evidenziato sin da subito: una volta attivata la procedura **non c'è più spazio per ripensamenti**.

Ciò in primo luogo perché, non essendoci almeno allo stato attuale, **alcuna forma di anonimato** l'Amministrazione finanziaria avrà a disposizione da subito il nome del contribuente che vuole far emergere i fondi esteri, nonché **tutta la documentazione** relativa ai vari periodi di imposta da regolarizzare.

Pertanto, qualora il contribuente non definisca il conseguente avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate o non raggiunga un accordo nell'ambito del procedimento con adesione, e, in ogni caso non provveda al pagamento in unica soluzione di quanto dovuto, è espressamente previsto che **i benefici**, a livello di riduzioni delle sanzioni amministrative e penali, dell'emersione **non si producono**. Anzi, viene stabilito che l'Agenzia delle entrate possa notificare, anche in deroga ai termini ordinari, un **nuovo atto di contestazione** con la rideterminazione della maggiore sanzione dovuta **entro il 31 dicembre dell'anno successivo** a quello di notifica dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.

Ed è ovvio che sarebbe anche **arduo pensare di impugnare** l'avviso di accertamento, in pratica elaborato sulla scorta della documentazione e delle precisazioni forniti dallo stesso contribuente, con margini di difesa in contenzioso davvero ridotti.

Ma anche quando la procedura va a buon fine, si deve tenere conto delle varie **comunicazioni** che si instaurano fra i diversi organi coinvolti nella procedura e non solo.

In primo luogo, il legislatore ha disposto che **entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti**, l'Agenzia delle entrate debba comunicare alla **procura** la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, proprio in considerazione della particolare rilevanza nel procedimento penale degli effetti derivanti dal perfezionamento della procedura.

Inoltre, si prevede che l'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria

(in primis la Guardia di Finanza) concordano condizioni e modalità per lo **scambio dei dati** relativi alle procedure avviate e concluse. L'espressa previsione di questa comunicazione peraltro non lascia proprio tranquilli, in quanto se da un lato si potrebbe pensare ad una comunicazione finalizzata a coordinare l'attività dell'amministrazione finanziaria, **evitando duplicazioni** di controlli, dall'altro potrebbe assumere i contorni di un "**campanello d'allarme**". Soprattutto per i **soggetti terzi** in qualche modo coinvolti nella emersione (per esempio la società tramite cui sono stati illecitamente esportati i fondi) che nella versione attuale della norma, **non hanno alcuna forma di copertura**, né dal punto di vista penale né da quello amministrativo.

Non solo, un'altra comunicazione ad hoc è prevista qualora il soggetto che ha effettuato la voluntary disclosure **trasferisca**, successivamente alla presentazione della richiesta, **le attività oggetto di collaborazione volontaria** presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dai Paesi UE o SEE. In tal caso, il contribuente è obbligato, **entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività**, a rilasciare apposita **autorizzazione** all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite, affinché questo fornisca all'Agenzia delle entrate i dati utili a riscontrare il corretto assolvimento degli obblighi sul monitoraggio fiscale. Il contribuente inoltre, deve trasmettere, **entro 60 giorni dalla data del trasferimento** delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà dei minimi edittali previsti per le violazioni sull'RW.

In definitiva, l'adesione alla procedura va **valutata molto attentamente**, avendo riguardo non solo al passato, ma anche provando a "leggere" il futuro. A tal fine un ruolo decisivo, oltre che **delicato**, è svolto dal professionista (che assiste il cliente nelle operazioni di emersione) al quale spetta, fra l'altro, il non agevole compito di **anticipare** gli esiti dell'accertamento e **quantificare i costi dell'emersione** in termini di maggiori imposte e sanzioni dovute (nell'ambito delle imposte dirette e delle violazioni RW).

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

Bernanke saluta e se ne va, i Mercati Emergenti ringraziano

Performance di nuovo negativa delle **borse americane**, in una settimana che ha visto rilevazioni economiche contrastanti, l'ultimo atto di Bernanke come Chairman della Fed, il FOMC proseguire sulla strada del Tapering, una serie di trimestrali sostanzialmente positive e qualche delusione per alcuni report negativi, soprattutto nel comparto tecnologia.

Dow -2.1 %, S&P -1.87%, Nasdaq -2.25%.

Mercati asiatici ancora negativi; il Giappone continua a subire il rafforzamento dello Yen contro dollaro, la Cina non convince in termini di numeri macro e il resto del Pacific Rim è investito dalla crisi in modo sostanzialmente minore rispetto agli altri mercati emergenti.

Nikkei -3.1%, Hang Seng -3.0%, Sidney -1.3% . Shanghai -0.6%.

La performance dell'Eurostoxx, che la settimana appena trascorsa aveva mostrato una sostanziale tenuta, è questa volta in linea con gli altri indici mondiali, in una settimana che ha visto gli Emerging Markets in netta difficoltà. In un contesto del genere è il comparto Financials ad aver mostrato la maggior volatilità. L'indice, negli ultimi cinque giorni di trattazione, ha perso circa 2 punti percentuali.

Dollaro sempre stabile nell'intorno del livello 1.355 contro Euro. Perde, invece, terreno nei confronti dello Yen. Sembra allontanarsi dal punto di vista tecnico il livello limite del 110 e ovviamente, come riportato più avanti, soffre la borsa nipponica.

Il rendimento del Bund a 30 anni arriva al livello record degli ultimi cinque mesi, 2.49, dopo aver perso 5 centesimi nella giornata di Venerdì, in seguito a un report che indica un nuovo calo nel livello dell'inflazione relativo all'Area Euro. Erratico il movimento del differenziale BTP Decennale/Bund che dopo volatilità innescata dagli Emerging Markets, si è mosso più volte nel canale 200/225 basis point. Risultati positivi dall'asta italiana a medio-lungo termine, che ha visto un buon rapporto di copertura grazie alla domanda robusta anche dall'estero.

FOMC come da attese, prosegue il momento negativo del Far East

L'attenzione degli operatori era questa settimana focalizzata soprattutto sull'ultimo intervento di Bernanke e su quanto sarebbe potuto emergere al termine della riunione del FOMC dal 28 al 29 Gennaio.

Nonostante i problemi che il Tapering sembra aver scatenato, soprattutto in termini di mercati emergenti, la Federal Reserve non sembra aver deviato dal sentiero precedentemente delineato: gli acquisti sono stati ridotti di ulteriori 10 BN, quindi – in teoria e se i dati lo permetteranno – il Quantitative Easing avrà esaurito il suo corso per l'inizio dell'inverno. Lo statement che la FED ha pubblicato indica un miglioramento economico e sostanziale tranquillità dal lato inflazione.

I dati Macro pubblicati in settimana sono stati piuttosto dissonanti tra loro, ma contengono distorsioni notevoli da ascrivere alle condizioni atmosferiche. I Jobless Settimanali comprendono anche una lettura più "corta", vista la chiusura per la festività del Martin Luther King Day della scorsa settimana.

L'Asia ha mostrato una situazione decisamente pesante questa settimana. In primo luogo, Tokyo ha subito il netto apprezzamento del rapporto Dollaro/Yen, che ha influenzato negativamente tutti i titoli legati all'esportazione, ma i corsi sono anche stati influenzati da alcune trimestrali uscite sotto le attese. Spiccano quelle di **Toshiba**, che sulla pubblicazione dei numeri ha perso il 10 %, e quelle di **Nintendo**: l'hardware dello storico produttore nipponico non riesce a trovare spazio tra le console ad alta potenza (Xbox One) e gli Smartphone/Tablet.

La **Cina** continua a pubblicare numeri che mostrano come la crescita economica di Pechino, per quanto fortissima rispetto agli standard occidentali, sia in decelerazione. In attesa dei dati governativi che verranno pubblicati nel fine settimana, la lettura dell'indice PMI pubblicato da HSBC/Markit è sotto il livello di 50, che in indici come questo, che funzionano esattamente come l'ISM statunitense, indica la soglia che separa l'espansione dalla contrazione economica. E' da notare che i volumi e l'operatività sui mercati cinesi è stata e sarà limitata dalle festività per i Capodanno, che dureranno fino al 6 Febbraio. Pare essere passata l'ondata di negatività sui Wealth Management Products dopo l'accordo che pare mettere al riparo gli investitori.

I mercati del Far East sembrano in definitiva aver metabolizzato più i problemi relativi alla propria area geografica che il vento di crisi, innescato dal tapering a Washington che ha investito gli altri Emerging Markets, obbligando la Turchia a raddoppiare il livello dei propri tassi in difesa della Lira e le autorità di Buenos Aires ad abbandonare il Peso al suo destino, schiantato da una raffica di vendite.

Prosegue il flusso delle trimestrali

Di nuovo una serie di trimestrali di sicuro interesse questa settimana.

Escludendo costi di ristrutturazione, **Caterpillar** ha riportato per il Q4 utili per 1.54 USD per

azione Vs stime per 1.27. Sono però le guidance per il 2014 ad aver maggiormente sorpreso gli analisti. Il FY 2014 sarà pari 5.85 USD per azione vs attese per 5.75 in termini di utile per azione. Il fatturato sarà pari a 56 Bn vs attese 2014 per 55.4 Bn. Sembra chiaro il trend dell'equipaggiamento per l'edilizia che più che controbilancia la discesa negli ordini per attrezzatura mineraria. E' evidente la positività che l'ufficio studi di CAT (secondo alcuni uno dei migliori al mondo per previsioni macro) individua nella ripresa del Real Estate americano.

I risultati di **DR Horton** e **Pulte Homes**, principali homebuilder americani, sono molto buoni e, se analizzati in sintonia con quanto pubblicato da Caterpillar, confermano il quadro positivo per il comparto edilizio.

Apple ha riportato in settimana e ha perso sei punti percentuali dopo aver presentato numeri leggermente migliori delle attese, ma guidance molto poco convincenti per i prossimi trimestri. L'oggetto del contendere è indubbiamente l'iPhone, che per quanto prodotto di successo planetario vede la propria leadership intaccata dall'aggressività di Samsung.

Luci e ombre per i titoli legati ad Internet: i risultati di **Facebook** hanno stupito gli analisti, tanto da essere stati da alcuni definiti come "stellari", mentre decisamente peggio delle aspettative sono state le trimestrali di **Yahoo!** e, soprattutto, di **Amazon** (che ha pagato con una discesa del 10% nell'aftermarket di Giovedì notte). **Google** ha deluso gli investitori, ma lo shock è stato ammortizzato dalla cessione ai taiwanesi di Lenovo della divisione Handset di Motorola, acquisita però due anni fa a un prezzo quattro volte superiore di quello realizzato questa settimana.

Boeing ha pubblicato una trimestrale migliore delle aspettative e un ottimo full Year 2013, ma sono state le Guidance a non convincere, soprattutto l'utile Full Year 2014 che, con una forchetta pari a 7/7.2 Usd per azione, si pone ad un livello inferiore alle stime di Wall Street, tarate su una media pari a 7.57 Dollari.

Per la parte della Stagione Utili europea, bene **Siemens**, **Philips**, **Roche**, **BBV**. Sul risultato di **STM** pesa Nokia, su quello di **FIAT**, deludente, la performance di Chrysler in Sud America mentre **BBVA** perde meno delle previsioni.

Labor Report in arrivo. Diminuisce il numero delle trimestrali negli USA

La prossima settimana sarà decisamente importante in termini macro, soprattutto grazie alla pubblicazione del Labor Report di Venerdì. Verranno inoltre rilasciati gli indici ISM, i Factory Orders il trade Balance e Non Farm Productivity+Unit Labor Cost.

La settimana dal 3 al 7 Febbraio vede ancora qualche nome interessante in termini di risultati: riporteranno Anadarko, Disney, Merck & Co., Twitter.

La Reporting Season in Europa prevede le trimestrali di Daimler, Sanofi, Vinci e Munchener Rueck.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore dell'articolo.